



## Un quesito sulla “giurisprudenza supplente”...

Risponde il Dott. Maurizio Santoloci

DOCUMENTI

**2009**

INformazione

### RISPOSTE A QUESITI

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

Domanda: In diversi seminari e pubblicazioni si accenna alla “giurisprudenza supplente”, indicandola come utile ed a volte necessaria anche per gli operatori di polizia e gli attivisti delle associazioni ambientaliste ed animaliste. Perché?

Risposta: *(a cura del Dott. Maurizio Santoloci)*: Il quesito ci porta ad una riflessione su quale ruolo hanno avuto fino ad oggi le regole normative e la giurisprudenza nel settore ambientale. Le regole normative certamente non sono state scarse, ed abbiamo avuto, forse, numericamente una overdose di leggi, ma sostanzialmente sono scarse sotto il profilo applicativo. E - soprattutto - sono state fino a questo momento troppo spesso norme formali e non sostanziali. Credo di poter affermare senza timore di essere smentito, che oggi, nonostante tutto, nel nostro ordinamento giuridico nel settore ambientale abbiamo troppo spesso regole di facciata e non di sostanza. La prova vera è l'inquinamento idrico. Sfido chiunque a dimostrare che oggi in Italia esiste un reato di inquinamento idrico. Dovrebbe essere citato un articolo e un comma specifico. La normativa del Testo Unico ambientale, parte terza, prevede come reato di “inquinamento idrico” non la punibilità penale di chi inquina, ma di chi non rispetta le regole per inquinare, che è una cosa completamente diversa. Il reato massimo è la violazione tabellare; tabelle che sono soggette a modifiche secondo il momento politico e sociale; quindi, quello che è giuridicamente “inquinante” oggi potrebbe non essere “inquinante” domani, e viceversa.

Se una forza di polizia oggi arriva di urgenza su un fiume perché vede un disastro ambientale da inquinamento e realizza il prelievo nel corso d'acqua, mi dispiace dirlo, ma non serve assolutamente a niente entro il contesto della parte terza del T.U. ambientale... Perché oggi in tale testo un reato sostanziale e diretto di inquinamento idrico non esiste...

Il prelievo per tale norma va infatti effettuato dentro l'azienda, nel pozzetto di ispezione, con tutte le regole rituali e le garanzie difensive del caso. Ma - poi - per verificare se quell'azienda ha scaricato secondo le tabelle o meno. Il reato massimo sarà infatti di violazione tabellare e non di anno da inquinamento idrico su quel fiume che la legge definisce “corpo ricettore”...

Questo è un passaggio ineluttabile e ne è conferma tutti i giorni il regime processuale, perché oggi, oggettivamente, se vogliamo combattere i grandi inquinamenti cosa dobbiamo applicare? I “reati satelliti”, cioè i reati che una “giurisprudenza supplente” storicamente fin dagli anni '80 ha dovuto pescare da ambiti che non c'entrano niente, come il codice penale, dove a tutto si pensava fuorché all'inquinamento idrico, per valorizzare il reato di danneggiamento aggravato di bene pubblico. A questo punto è stato necessario riaffermare che l'acqua è un bene pubblico, quindi trovare un rapporto tra le acque pubbliche e tale delitto per applicarlo ai grandi scampi di inquinamento idrico.

Ma lo fa - appunto - una “giurisprudenza supplente”.

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

Certamente in linea di principio è logico essere contrari alla “giurisprudenza supplente”, e tutti preferiremmo avere certezza assoluta del diritto con leggi chiare e dirette. Ma oggi per contrastare i grandi episodi di inquinamento non abbiamo di fatto altro che il reato di danneggiamento ed il reato di avvelenamento colposo o doloso di acque pubbliche del codice penale. Non so quale altro reato importante tratto dal T.U. ambientale potremmo applicare contro chi scarica mercurio liquido nel mare. Non abbiamo altro. Questo credo sia un dato oggettivo che va modulato dentro il meccanismo che stiamo esaminando.

A questo punto, la giurisprudenza supplente forse non crea certezza del diritto. Ma quale altro strumento abbiamo oggi in Italia per contrastare i grandi fenomeni di crimini ambientali?

La nuova Direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente spinge per creare delitti in materia ambientale. Probabilmente perché ha percepito che il problema è trasversale a livello internazionale e quindi impone agli Stati membri di fissare, per alcuni fatti particolarmente gravi, ipotesi sostanzialmente delittuose, dolose o fortemente colpose. Sono reati che sfuggono alla normale attività risarcitoria di tipo civilistico o di altro meccanismo, e sono reati importanti e noi non vediamo altro strumento.

Ma fino a quando tale nuova Direttiva non sarà realmente recepita ed attuata, per contrastare i grandi illeciti ambientali si ritiene che i “reati satelliti” sono strumenti giuridici preziosi e, dato che sono creati dalla giurisprudenza e non dalle leggi speciali di settore, consegue che oggi chiunque voglia operare nel campo del diritto ambientale, ivi incluse le forze di polizia e gli attivisti delle associazioni, deve necessariamente seguire anche la giurisprudenza per un quadro chiaro ed attuale degli strumenti giuridici attivi e disattivi in questo settore.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” edizione 2009** di Maurizio Santoloci (Diritto all'ambiente-Edizioni <http://www.dirittoambiatedizioni.net/>):

“ (...) Tutte le sentenze emesse dai Tribunali e dalle Corti di Appello formano la giurisprudenza che si chiama «di merito». Tutte le sentenze emesse dalla Corte di Cassazione formano la giurisprudenza che si chiama «di legittimità». Ogni sentenza (che può essere lunga decine di pagine) è poi riassunta in un estratto di poche righe che si chiama «massima». Le «massime» della Cassazione sono naturalmente più autorevoli perché provengono dall'organo di vertice.

La giurisprudenza, sia chiaro, non può creare innovazioni legislative. Tuttavia esercita un ruolo fondamentale per due motivi: da un lato, orienta l'interpretazione delle leggi verso un determinato indirizzo perché non sempre è palese ed univoco il dettato di una norma; dall'altro, consente di supplire parzialmente a delle carenze normative creando applicazioni di norme parallele e similari in quel vuoto legislativo in via interpretativa e consentendo pertanto possibilità di azione sia alla P.G. che alla magistratura.

È importante seguire i passi più noti e rilevanti della giurisprudenza anche da parte della polizia giudiziaria perché possono trarsi da queste letture spunti e mezzi utilissimi sia a livello procedurale che di applicazione di norme nella loro sostanza. Si pensi, ad esempio, a

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

---

*tutta la complessa problematica sui prelievi in caso di inquinamento laddove il testo originario della legge è stato completamente stravolto da anni di innovazioni giurisprudenziali ignorando le quali sarebbe impossibile eseguire un prelievo valido ai fini processuali.; e si può vedere come anche in altri campi la giurisprudenza abbia creato una realtà processuale completamente nuova, non codificata ma da applicare comunque da parte della P.G. che non può e non deve ignorare questa realtà.*

*La filosofia di fondo del presente lavoro è dunque anche quella di fornire una informazione operativa in sinergia tra testo di legge e giurisprudenza correlata e per tale motivo ampio spazio è dedicato alle massime delle sentenze.*

*Non è vero che questo settore è riservato ai magistrati ed agli avvocati. Riteniamo che un operatore di P.G. che si limiti alla stretta lettura del testo di legge senza integrarlo, perlomeno nei punti più rilevanti, con l'esame della giurisprudenza della Cassazione non ha assunto le informazioni utili per un'azione corretta ed aggiornata.*

*Ancora oggi molti organi di polizia giudiziaria non ricollegano alla lettura della giurisprudenza l'importanza che essa rappresenta ai fini della loro attività operativa. Anzi, al contrario, molto spesso si tende a manualizzare o prontuarizzare in modo schematico ed estremamente semplificato il dettato normativo (nel basilare ed asettico rapporto tra precetto, sanzione e procedura) senza soffermarsi, invece, in un'analisi caso per caso (si sottolinea: caso per caso) di tutti gli elementi non solo oggettivi e soggettivi dell'evento in corso di accertamento ma anche della connessa specifica costruzione giuridica ad esso ricollegabile.*

*Questa costruzione giuridica nel campo ambientale in generale quasi mai può prescindere dalla conoscenza e dalla lettura anche della giurisprudenza oltre che del testo normativo. Ignorare o comunque non tenere in debita considerazione la giurisprudenza sui casi concreti almeno più rilevanti, da un lato, significa perdere l'occasione di conoscere (e poter applicare) principi procedurali e sostanziali utili che sulla norma non ci sono (e sono dettati appunto dalla giurisprudenza) e, dall'altro, di commettere errori a volte determinanti sulla esatta individuazione della qualificazione giuridica del reato. Si pensi - ad esempio - al delicatissimo settore del confine tra acque di scarico e rifiuti liquidi (fonte di illegalità micidiali) ove le qualificazioni giuridiche e procedurali di vasche private ed aziendali, veicoli che trasportano liquami, tubature e depuratori, invasi e spandimenti sono di fatto regolati quasi esclusivamente dalla giurisprudenza o dove la differenza tra diverse forme giuridiche è sottile e fonte di equivoci applicativi molto rilevanti... (...)"*

Publicato il 10 maggio 2009

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

**Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.**

Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?  
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento  
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

[redazione@dirittoambiente.net](mailto:redazione@dirittoambiente.net)

DOCUMENTI **2009**  
INformazione

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata  
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*